

COMUNE DI SANTA MARINA Provincia di Salerno
17 MAG. 2024
Protocollo Generale N. 5791

Comune di SANTA MARINA

(Provincia Salerno)

AVVISO PUBBLICO

per l'assegnazione delle risorse previste dal "Fondo di sostegno ai Comuni Marginali per l'annualità 2022" SECONDA ANNUALITÀ

di cui al Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 30 Settembre 2021 - (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.296 del 14-12-2021)

SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA 10.06.2024

Art. 1. - Riferimento normativo, contesto e finalità dell'avviso.

1. Il DPCM del 30.09.2021, pubblicato sulla G.U.R.I. il 14 dicembre 2021, stabilisce le modalità di ripartizione, i termini, le modalità di accesso e di rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo Comuni Marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, assegnando ai Comuni definiti "svantaggiati" risorse da destinare all'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese.
2. Il Comune di Santa Marina, di seguito denominato Comune, con la pubblicazione di questo Avviso, intende provvedere alla definizione delle modalità e dei criteri vincolanti per l'assegnazione e liquidazione dei fondi disponibili.
3. L'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 secondo cui «Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65ter, della legge 27 dicembre 2017, n.205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali.»
4. L'art. 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui «Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione.»
5. L'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.»

6. L'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n.205, secondo cui «Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014/2020 di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento.

7. Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi:

- a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con avviso pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;
- b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole;
- c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario.

8. Per le finalità di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.»;

9. Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

10. La Deliberazione di Giunta n. 18 del 03.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comune di Santa Marina ha dato direttive al responsabile dell'Area per la gestione dei contributi di cui all'oggetto.

11. L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

Art. 2. - Termini di realizzazione.

1. L'avviso assegna i fondi esclusivamente ad attività imprenditoriali che hanno unità operative all'interno del territorio Comunale e a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel territorio Comunale, nello specifico:

- *Lettera a) comma 2 art. 2 del DPCM del 30 settembre 2021 per adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività*

commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività ;

- Lettera b) comma 2 art. 2 del DPCM del 30 settembre 2021 per concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio comunale ovvero intraprendano nuove attività economiche nel suddetto territorio sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;

- Lettera c) comma 2. art. 2 del DPCM del 30 settembre 2021 per la concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel Comune a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di euro 5.000.00 a beneficiario.

2. Si precisa che nel caso di trasferimento di un nucleo familiare il contributo di € 5.000.00 (euro cinquemila/00) è erogato una sola volta per singolo immobile.

3. Ogni soggetto partecipante può presentare una sola domanda di aiuto. In caso di inoltro di più candidature è presa in considerazione l'ultima candidatura inoltrata. Nella considerazione che il Comune dovrà rendicontare le risorse assegnate entro e non oltre il 30 giugno 2024 le iniziative ammissibili a finanziamento dovranno essere ultimate e rendicontate entro tale data.

Art. 3. - Dotazione Finanziaria.

1. L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a € 34.795,64 a valere sulla quota per **l'annualità 2022 (seconda annualità)** del DPCM 30/09/2021.

2. Nel caso in cui la somma complessiva delle agevolazioni richieste dalle imprese o dalle persone fisiche, dovessero superare il plafond di risorse finanziarie mobilitate nel rispetto del principio di sussidiarietà e di coesione sociale, le stesse verranno spalmate su tutte le istanze che saranno dichiarate ammissibili e conseguentemente il contributo richiesto verrà ridotto proporzionalmente all'entità della somma spettante al soggetto beneficiario.

Art. 4. - Condizionalità ex ante aiuti di stato.

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.

2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Art. 5. - Soggetti Beneficiari.

1. Possono beneficiare del contributo di cui all'art. 2, comma 2, lett. c), del Dpcm. 30 settembre 2021 le Persone fisiche che decidono di trasferire la propria residenza e dimora abituale nel territorio Comunale al momento del presente avviso oppure abbiano trasferito la propria residenza entro i primi dell'anno 2024.
2. Possono beneficiare del contributo di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), del Dpcm. 30 settembre 2021, le Imprese regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese purché intraprendano attività commerciali, artigianali o agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio Comunale, come di seguito specificato.
3. Non possono partecipare chi è già risultato beneficiario del contributo per **l'annualità 2021**.
4. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento sostenute e pagate dal soggetto beneficiario successivamente alla data di presentazione della candidatura e comunque successive alla data di pubblicazione del presente Avviso.
5. Le Piccole e Medie Imprese (PMI), così come definite dall'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii.), dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 124 del 20 maggio 2003, recepita con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 (GU n. 238 del 12 ottobre 2005) che:
 - hanno una sede operativa nel Comune o decidono di aprirla;
 - intraprendano nuova attività economica dopo la pubblicazione del presente. Per nuova attività economica si intende anche l'attivazione di nuovi e ulteriori Codici ATECO. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nel territorio comunale attraverso apposita unità produttiva. I finanziamenti non possono essere erogati in favore delle attività economiche già costituite sul territorio del comune che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale;
 - non sono in difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 par.18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii.):
 - sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
 - non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

Più nel dettaglio con nuove attività economiche si intendono:

1. le attività costituite dopo la pubblicazione del presente avviso;
2. le imprese che al momento della presentazione della domanda siano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese che intraprendono **una nuova attività economica dopo la pubblicazione del presente Avviso**. I richiedenti devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:
 - a) Essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione all'unità operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica rientrante fra quelle ammissibili (di natura commerciale-artigianale-agricola) o IN ALTERNATIVA proporre istanza in qualità di COSTITUENDA impegnandosi ad avviare l'attività, per mezzo dell'iscrizione nel registro delle imprese della CCIA, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di AMMISSIBILITA'.
 - b) non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - iii. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- e) non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- f) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile; L'esclusione per condanne di cui alla lettera c) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Art. 6. - Spese ammissibili.

1. Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento nazionale sull'ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 22 del 5 Febbraio 2018, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo con il presente Avviso Pubblico, definiti in osservanza al Reg. 1303/2013, le spese ammissibili sono quelle di seguito specificate, direttamente imputabili all'intervento, sostenute e pagate successivamente alla data di presentazione della domanda e comunque successive alla data di pubblicazione del presente Avviso.

2. In riferimento ai beneficiari di cui all'art.5 comma 2 del presente avviso – Lettera a e b) comma 2 art. 2 del DPCM del 30 settembre 2021 “concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio comunale ovvero intraprendano nuove attività economiche nel suddetto territorio sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese”. - le spese ammissibili sono quelle di seguito specificate:

a) macchinari, impianti, attrezzature, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo; strumentazione tecnologica finalizzata all'implementazione del lavoro in modalità smart working; macchinari e attrezzature volti ad effettuare interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro e quelli relativi all'introduzione di nuovi metodi di organizzazione del lavoro nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne, tesi a ridurre l'impatto del Covid-19.

Il ciclo produttivo è da intendersi nella più ampia accezione, non limitata alla fase della produzione tout court ma inerente anche le fasi a monte e a valle della stessa.

b) opere murarie ed impiantistiche, strettamente necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi, nonché le opere edili e impiantistiche connesse all'introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro.

c) programmi informatici, commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente;

d) servizi di consulenza ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di investimento. I servizi di consulenza devono necessariamente essere acquisiti da fonti esterne. Tali spese sono ammesse nel limite del 20% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto;

e) polizze assicurative, tali spese sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto;

3. Il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti, delle spese ammesse alle agevolazioni, prima che siano trascorsi tre anni, ai sensi dell'art. 71 del 1303/2013 costituiscono causa di revoca parziale delle agevolazioni.

4. Sono in ogni caso escluse le seguenti spese:

a) le spese per l'acquisto di beni materiali, beni immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado;

b) gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;

c) i lavori in economia;

d) l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;

- e) gli interessi passivi;
- f) i beni acquistati a fini dimostrativi;
- g) imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile;
- h) le spese relative ad un bene rispetto al quale il destinatario finale abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
- i) gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali; j) l'avviamento;
- k) beni acquistati con permuta e contributi in natura;
- l) mezzi targati.

5. In riferimento ai beneficiari di cui all'art.5 comma 1 del presente avviso - *Lettera c) comma 2. art. 2 del DPCM del 30 settembre 2021 - **“concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel Comune a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di euro 5.000.00 a beneficiario”*** - le spese ammissibili sono quelle di seguito specificate:

- a) Spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di € 5.000.00 (euro cinquemila/00) a beneficiario - come già indicata al precedente Art. 2, nel caso di trasferimento di un nucleo familiare il contributo di € 5.000.00 (euro cinquemila/00) è erogato una sola volta per singolo immobile

6. Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, **tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti.**

Sono ammissibili spese sostenute e liquidate mediante:

- bonifico bancario o postale o ricevuta bancaria (RIBA) effettuato sul conto corrente intestato al beneficiario;
- bollettino o vaglia postale solo se effettuato tramite conto corrente postale;
- assegno “non trasferibile” corredato dall'estratto conto rilasciato dall' istituto di Credito di appoggio che registra l'avvenuto incasso dell'importo riportato sull'assegno e fotocopia dell'assegno emesso;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- Pago PA (sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi in Italia);
- pagamento mediante carta di credito o bancomat corredato dall'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito attestante l'avvenuto incasso del pagamento effettuato.

Art. 7. - Contributo erogabile e caratteristiche dell'agevolazione.

1. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento sostenute e pagate dal soggetto beneficiario successivamente alla data di presentazione della candidatura e comunque successive alla data di pubblicazione del presente Avviso.

2. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108

del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Nello specifico il sostegno in forma di contributo in conto capitale è concesso nella misura massima del 100% della spesa ammissibile, sempre in presenza di adeguata capienza finanziaria. Si precisa che sotto il profilo delle norme in materia di aiuti di Stato non vi è un esplicito divieto alla possibilità di integrare/cumulare le tipologie di contributi previsti all'art. 2 comma 2. del Dpcm 30 settembre 2021 e riportati nel precedente Art. 3 fermo restando il rispetto delle regole generali applicabili in materia di cumulo tra aiuti di Stato ed in particolare di quelle previste dalla già richiamata disciplina sugli aiuti «*de minimis*».

4. L'agevolazione che consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa liberamente composto fra le spese ritenute ammissibili e sarà determinato in base al numero delle istanze ritenute ammissibili e ripartito con il sistema lineare. Non è prevista una soglia minima di investimento per avere accesso al contributo. In ogni caso per i beneficiari di cui all'art.5.1 (*contributo di cui all'art. 2, comma 2, lett. c), del Dpcm 30/09/2021*) il contributo non potrà essere superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00).

5. Eventuali economie in fase di rendicontazione verranno ripartite proporzionalmente agli aventi diritto garantendo il pieno utilizzo delle somme a disposizione.

Art. 8 - Cumulo.

1. Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

Art. 9 - Modalità di presentazione della domanda e scadenza.

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dagli Articoli 4 e 5, secondo il modulo di domanda **Allegato A** - Fac-simile Modulo Domanda con relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, allegato al presente Avviso.

2. Le domande di contributo ed i relativi allegati dovranno essere presentati tramite PEC entro il 10.06/2024 alle ore 13:00 al seguente indirizzo PEC: comune.santamarina@pec.it o presentate a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di SANTA MARINA. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura. Indicare nell'oggetto della PEC - **AVVISO PUBBLICO per l'assegnazione delle risorse previste dal "Fondo di sostegno ai Comuni Marginali per l'annualità 2022"**.

3. Per presentare domanda i soggetti interessati dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica allegata, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Santa Marina oppure ritirabile presso gli uffici comunali.

4. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal soggetto interessato al trasferimento della propria residenza/dimora abituale e in caso di avvio delle attività dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società per le attività già costituite.

5. Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità agli allegati, dovrà essere corredata da:

- a. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto interessato al trasferimento e/o del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - b. Copia in corso di validità della Visura camerale per le attività già costituite;
 - c. In caso di attività già costituita Certificazione di regolarità contributiva (DURC) positiva e in corso di validità. Nel caso in cui la certificazione dovesse scadere prima dell'effettiva erogazione del contributo, sarà cura dell'Ente procedere ad una nuova verifica erogando il contributo solo in caso di conferma di regolarità.
 - e. "ALLEGATO A" Modulo Domanda - allegato al presente Avviso;
 - f. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
6. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

Art. 10 - Valutazione delle istanze.

1. La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Ricevibilità e ammissibilità

1. Il Responsabile del Procedimento, procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 9 comma 2;
- presenza della domanda, redatta in conformità agli allegati dell'Avviso e firmata dal soggetto che ha presentato la domanda di Ammissione al finanziamento;

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni. **Istanze ammissibili**

2. Al termine della ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili;

La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 60 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

Art. 11 - Provvedimenti amministrativi conseguenti all'istruttoria.

1. Il Responsabile del Procedimento, esaminate le domande, con appositi provvedimenti approva gli elenchi delle domande:
 - ammissibili a contributo;
 - irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande sono da considerare irricevibili/inammissibili.
2. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune al link: <http://www.comune.santa.marina.sa.it/>
3. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
4. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

Art. 12 - Modalità di erogazione del contributo.

1. A seguito della pubblicazione della **graduatoria provvisoria**, il destinatario finale provvederà, entro 10 giorni, all'accettazione dell'aiuto e alla dimostrazione, ove necessario, del cambio di residenza e/o dell'avvio dell'attività economica; la mancata accettazione entro i suddetti termini determina la mancata inclusione nella graduatoria definitiva.
2. Ricevuta l'accettazione dell'aiuto da parte del destinatario finale, il Soggetto Gestore procederà ad espletare gli obblighi inerenti il Registro Nazionale degli Aiuti e provvederà alla pubblicazione dell'atto di concessione definitivo (**graduatoria definitiva**).
3. La data di concessione dell'aiuto, anche per le finalità di cui al Reg. UE 1407/2013, corrisponde alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. Da tale data decorrono i termini per la realizzazione del progetto.
4. Il termine ultimo per la realizzazione del progetto di investimento (iniziative ammissibile al contributo) deve avvenire entro e non oltre il 20 Giugno 2024. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e quietanzati.
5. I Beneficiari hanno l'obbligo di ultimare il progetto d'investimento entro i termini previsti. Per provati motivi, l'Amministrazione comunale, valutato lo stato di realizzazione del progetto d'investimento agevolato, può concedere una proroga, previa istanza motivata dei Beneficiari, da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, pena la non ammissibilità dell'istanza stessa, una sola volta nel corso del progetto.
6. L'aiuto è concesso in conto capitale e lo stesso è accreditato su apposito conto corrente indicato da ciascun beneficiario il quale si impegna ad adottare un sistema di contabilità separata ovvero di codificazione contabile adeguata per le spese relative alle operazioni rimborsate sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 125, par. 4 lettera b) del Reg. (UE) n.1303/2013. Art.14 - Responsabile del procedimento e informazioni.
 1. Il titolare del trattamento è il Comune di Santa Marina (SA) nella persona del suo Sindaco pro-tempore.
 2. Il Responsabile del Trattamento e Responsabile del Procedimento è il dott. Gaetano Maiese.
 3. Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: comune.santamarina@pec.it. - il Comune rimane a disposizione per qualsiasi altro chiarimento e/o approfondimento.
 4. I contenuti del presente Avviso e dei relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune <http://www.comune.santamarina.sa.it>

Art. 13 - Obblighi a carico del beneficiario.

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:
 - a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
 - b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
 - c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
 - d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 16;
 - e) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;

f) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione.

Art. 14 - Controlli e monitoraggio.

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

Art. 15 - Revoche.

1. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.

3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

Costituiscono cause di revoca parziale delle agevolazioni:

a) il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti delle immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni, ai sensi dell'art. 71 del 1303/2013;

b) la revoca delle agevolazioni e commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso;

c) a tal fine, il Soggetto Proponente è tenuto a comunicare preventivamente al Comune l'eventuale distoglimento delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine. In ogni caso, qualora la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine costituisca una variazione sostanziale del progetto, determinando, di conseguenza, il venir meno dell'organicità e della funzionalità dello stesso ovvero la sua riduzione al di sotto del 70%, la revoca è pari all'intero contributo, ai sensi del comma precedente del presente articolo.

4. Qualora sia disposta la revoca totale/parziale dell'agevolazione, il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione dell'ammontare totale o parziale del contributo erogato.

5. In caso di revoca totale o parziale, il soggetto beneficiario dovrà restituire l'importo erogato maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data della erogazione dell'agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del rimborso.

6. Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali e tutela della privacy.

1. Il titolare del trattamento è il Comune nella persona del suo Sindaco pro-tempore.

Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR).

2. I soggetti beneficiari, nel presentare la domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice fiscale e Ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell'importo

del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza.

Art. 17 - Informazioni per le procedure di accesso agli atti.

1. E' sempre possibile richiedere informazioni o copia dei documenti elaborati nel corso delle varie fasi relative alle procedure di ammissione, concessione e liquidazione del contributo previsto, inviando una richiesta mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo comune.santamarina@pec.it.

2. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

- il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande.

Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;

- gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso: Comune di Santa Marina (SA).

3. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

Art. 18 - Allegati.

1. Fanno parte ed integrante del presente Avviso i seguenti Allegati:

- **Allegato A** - Fac-simile Modulo Domanda con relativa dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis» e atto notorio.

Art. 19 - Disposizioni finali.

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

2. Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale <http://www.comune.santamarina.sa.it/>

Santa Marina li 17/05/2024

Il Sindaco

F.to Ing. Giovanni Fortunato



**Il Responsabile dell'Area Finanziaria
e Servizi Sociali**

F.to Dott. Gaetano Maiese